

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1999

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1034/1999⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 17.